

Edizione di martedì 20 giugno 2023

NEWS DEL GIORNO

CdM: approvato decreto legge per CIGS ex Ilva
di Redazione

NEWS DEL GIORNO

Istat: comunicato il coefficiente per il mese di maggio 2023
di Redazione

NEWS DEL GIORNO

Min.Lav.: pubblicato il report aggiornato su contratti di secondo livello
di Redazione

NEWS DEL GIORNO

Diminuzione del volume di affari e recesso dal contatto di agenzia
di Redazione

NEWS DEL GIORNO

CdM: approvato decreto legge per CIGS ex Ilva

di Redazione

Sul portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è apparsa la [notizia](#) dell'imminente pubblicazione di un D.L. approvato dal Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 2023 e teso a riconoscere ulteriori 40 settimane di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria in favore dei lavoratori impiegati presso gli stabilimenti ex Ilva di Taranto.

Nel dettaglio, lo stanziamento prevede e consente la fruizione di ulteriori 40 settimane di ammortizzatore che si sono rese necessarie per consentire la salvaguardia dei livelli occupazionali di un polo ritenuto strategico.

Stando all'anticipazione presente nel sito del Ministero del Lavoro, proprio il carattere strategico nazionale è il criterio alla base della fonte di prossima emanazione, destinata a quelle aziende che occupano un numero superiore a 1.000 dipendenti e le quali (oltre ad essere connotate dal tratto sopra richiamato) non siano riuscite a portare a termine i piani di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale.

Nel caso specifico del polo di Taranto ex Ilva, tale misura si è resa ulteriormente necessaria, come anche ricordato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Calderone, anche alla luce del mancato accordo tra azienda e parti sociali circa il ricorso a strumenti ordinari, che ha quindi spinto il Governo ad intervenire.

Seminario di specializzazione

GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DOPO IL DECRETO CALDERONE

[accedi al sito >](#)

NEWS DEL GIORNO

Istat: comunicato il coefficiente per il mese di maggio 2023

di Redazione

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il coefficiente di rivalutazione per il maggio 2023 utile ai fini del trattamento di fine rapporto, espressione dell'andamento dell'inflazione.

Nello specifico, le quote di trattamento di fine rapporto accantonate in azienda in base alle annesse risultanze alla data del 31 dicembre 2022 dovranno essere rivalutate con l'applicazione dell'aliquota pari allo 0,878807 %.

Proprio l'ancoraggio con l'andamento dei prezzi al consumo fa sì che l'indice di rivalutazione sia uno specchio dell'incremento che si sta registrando con maggior forza nell'ultimo biennio, anche in termini di modalità.

Dall'aliquota pubblicata emerge una sostanziale coerenza con lo scenario sin qui registratosi nel corso del 2023 e cioè un incremento costante dell'inflazione (lo scorso mese il valore era pari allo 0,629604 % facendo segnare quindi un incremento pari allo 0,251903, di fatto coincidente con quello verificatosi il mese precedente) sebbene sensibilmente più attenuato rispetto allo scorso anno (quando nello stesso periodo l'indice di rivalutazione aveva già raggiunto il valore del 3,732345 %, quindi superiore a quello attuale di 2,85354 punti percentuali).

Seminario di specializzazione

AGENTI E RAPPRESENTANTI: INSTAURAZIONE E GESTIONE DEL RAPPORTO

[accedi al sito >](#)

NEWS DEL GIORNO

Min.Lav.: pubblicato il report aggiornato su contratti di secondo livello

di **Redazione**

È stato pubblicato nel sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il [report](#) inerente al deposito dei contratti collettivi di secondo livello aggiornato al 15 giugno 2023.

Il *report* si propone di mappare la complessiva distribuzione dei contratti collettivi di secondo livello destinati ad introdurre nelle realtà ove sono applicati elementi di premialità connessi al raggiungimento di particolari obiettivi di produttività aziendale.

La sua redazione è attualmente possibile grazie anche alla previsione del deposito in modalità telematica introdotto dal Decreto Interministeriale del 25 marzo 2016.

Dal citato *report* emerge che alla data del 15 giugno 2023 sono stati complessivamente depositati 83.882 contratti di secondo livello, dei quali 10.568 risultano attualmente attivi.

Andando ad approfondire i vari criteri di classificazione, in merito ai contratti di secondo livello attualmente attivi emerge il seguente quadro (sostanzialmente coincidente se confrontato con i dati inerenti ai contratti complessivamente analizzati):

- distribuzione geografica: il nord del Paese costituisce la zona con maggior diffusione della contrattazione di secondo livello a carattere premiale, con Lombardia ed Emilia Romagna sugli scudi, e Veneto e Piemonte più staccate, seppur con valori importanti;
- settore di appartenenza: per quanto concerne la maggior diffusione sotto il profilo del comparto economico, sensibile vantaggio nelle attività rientranti nei servizi, più ridotto ricorso per quanto attiene quelle dell'industria, e infine diffusione estremamente esigua nell'agricoltura;
- soglie dimensionali: in questo caso la maggior diffusione (coerentemente con il tessuto economico italiano) si registra nelle realtà che presentano un numero di dipendenti inferiore a 50, mentre al secondo posto si collocano le aziende con più di 100 lavoratori; più scarso è il ricorso nelle imprese con forza lavoro compresa tra 50 e 100 lavoratori subordinati;
- tipologia di premialità: per quello che infine riguarda la tipologia di premialità, la maggior parte dei contratti attivi si prefigge il raggiungimento di obiettivi di produttività, un numero inferiore di redditività, per concludere con una consistenza più limitata per quanto attiene la qualità; molto diffuso in ogni caso tra questi il ricorso al *welfare* aziendale.

Master di specializzazione

LICENZIAMENTI OGGETTIVI E PER RAGIONI ECONOMICHE

[accedi al sito >](#)

NEWS DEL GIORNO

Diminuzione del volume di affari e recesso dal contatto di agenzia
di Redazione

La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 2 maggio 2023, n. 11367, ha stabilito che in tema di contratto di agenzia, ove il preponente risolva in tronco il contratto per un'inadempienza imputabile all'agente, che non consenta la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto, ai sensi dell'art. 1751 c.c., comma 2, adducendo il calo delle vendite nella zona affidata all'agente, senza che sia convenzionalmente stabilito un volume minimo di affari, e sorga contestazione sulla significatività di detto calo in rapporto al dato nazionale, anch'esso negativo, riguardante lo specifico settore di attività, è onere del preponente dimostrare l'anomalia della contestata diminuzione di affari e, quindi, fornire al giudice i dati per comparare il risultato ottenuto dall'agente in questione rispetto al volume di vendite conseguito da altri agenti dello stesso preponente in altre zone. Ciò in quanto la ripartizione dell'onere della prova deve tenere conto, oltre che della distinzione tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio – riconducibile all'art. 24 Cost. ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'agire in giudizio – della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova.

Seminario di specializzazione

COME GESTIRE IL CONTENZIOSO CON GLI ENTI

[accedi al sito >](#)